

Il presidente

Milano, li 22 ottobre 2020

Spettabile
ENEA
DUEE Laboratorio Supporto Attività Programmatiche per l'efficienza energetica
Lungotevere Thaon di Revel, 76
00196 Roma

Cortese attenzione
Ing. **Domenico Prisinzano**

Oggetto: chiarimento ENEA in riferimento alla FAQ n.11 per impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine

Gentile ing. Dott. Prisinzano,

le scrivo in qualità di presidente della Federazione Italiana dei Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili-FIPER che riunisce 86 impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa ubicati in Comuni montani, per la maggioranza non soggetti a infrazione per la qualità dell'aria.

Il Decreto rilancio (art.119) come ben saprà, contempla nei comuni montani l'intervento di allaccio a reti di teleriscaldamento efficiente tra le misure oggetto del bonus 110%.

A tal proposito, con la presente si avanza la richiesta di un chiarimento rispetto la FAQ 11.D pubblicata sul sito ENEA; in particolare:

11.D (ex 32) *Nel caso di allaccio ad una rete di teleriscaldamento a biomassa, in sostituzione di una caldaia a combustibile fossile, quali devono essere i requisiti da rispettare per fruire della detrazione ai sensi del comma 344?*

Risposta ENEA: Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell'allaccio a una rete di teleriscaldamento, l'art.3, c.2, del D.M. 11/03/08 prescrive che, per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto.

Sinora, l'operatore del teleriscaldamento a biomassa ha provveduto a comunicare il fattore di conversione in base alle indicazioni previste alla Tabella 1 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, ovvero $fp=0,3$; questa metodologia è stata condivisa con il Ministero dello Sviluppo Economico (Allegato 1) sino alla data di pubblicazione e entrata in vigore della procedura di cui all'Allegato 1 paragrafo 3.2 punto 3 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015. Al momento tale procedura non è stata ancora pubblicata.

Fiper - Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili

Sede legale Via Scarlatti, 29 Milano Sede di rappresentanza Via Brenta 13, 00198 Roma

E-mail info@fiper.it Tel +06 855 5203 Website www.fiper.it

Pec fiper@arubapec.it Cod. Fisc.97284280159 PIVA 04587920960

A riguardo, le trasmetto la circolare predisposta per gli associati FIPER in data 18 settembre, antecedente all'entrata in vigore del Decreto asseverazioni in cui la Federazione forniva le indicazioni riguardo il calcolo della prestazione energetica (Allegato 2).

Ora, il decreto "Asseverazioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 ottobre 2020 definisce al punto 10.4:

Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta che a parità delle altre condizioni, il consumo di energia primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio è inferiore al consumo della situazione ex-ante.

La ns interpretazione è ancora valida? Possiamo quindi calcolare la prestazione energetica degli edifici in base al fattore di conversione indicato dal gestore e far riferimento alla classificazione degli edifici sulla base della loro prestazione energetica non rinnovabile?

Il chiarimento ENEA è fondamentale per fornire indicazioni precise agli operatori che si stanno già attivando per la promozione di nuovi allacci alle reti esistenti di teleriscaldamento a biomassa legnosa.

Rimanendo in attesa di un suo gentile riscontro, colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti.

F.I.P.E.R.
Il presidente
Walter Righini

